



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

REGOLAMENTO STUDENTI

PARTE I - NORME GENERALI

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Ambito di applicazione

PARTE II - CARRIERA DELLO STUDENTE

TITOLO I – IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

Art. 3 Immatricolazione a corsi di laurea

Art. 4 Pre-immatricolazione ai corsi di laurea magistrale biennali

Art. 5 Immatricolazioni alle Scuole di Specializzazione, ai Dottorati di ricerca, ai Corsi di Perfezionamento e ai Master

Art. 6 Iscrizione a corsi di laurea

Art. 7 Iscrizioni a Scuole di Specializzazione

Art. 8 Divieto di contemporanea iscrizione ai corsi

Art. 9 Curricula e piani di studio

Art. 10 Esami di profitto

TITOLO II - CASI PARTICOLARI DI IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

Art. 11 Studenti a tempo parziale e percorso breve

Art. 12 Immatricolazione in presenza di altro titolo accademico

Art. 13 Iscrizione a singoli insegnamento

Art. 14 Studenti con disabilità e servizio di tutorato

TITOLO III - STUDENTI INTERNAZIONALI

Art. 15 Cittadini stranieri residenti all'estero (richiedenti visto)

Art. 16 Cittadini italiani con titoli di studio esteri, dell'Unione Europea ovunque residenti e quelli non dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia con titoli di studio esteri

Art. 17 Documentazione dei titoli di studio esteri

Art. 18 Traduzione e legalizzazione dei documenti di studio

TITOLO IV - MODIFICAZIONI DELLA CARRIERA DELLO STUDENTE

Art. 19 Passaggi ad altro corso di studio dell'Università degli Studi di Perugia

Art. 20 Trasferimenti da altro Ateneo

Art. 21 Trasferimenti ad altro Ateneo

Art. 22 Riconoscimento di crediti formativi acquisiti in altre Università od in altri corsi di studio dell'Università degli Studi di Perugia

Art. 23 Sospensione degli studi

Art. 24 Interruzione degli studi

Art. 25 Decadenza

Art. 26 Rinuncia agli studi

Art. 27 Laureandi

TITOLO V – PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI

Art. 28 Norme di disciplina

Art. 29 Procedimento disciplinare

Art. 30 Sospensione dei termini del procedimento disciplinare

Art. 31 Provvedimenti disciplinari

Art. 32 Registrazione dei provvedimenti disciplinari

PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 Disposizioni finali ed entrata in vigore

PARTE I - NORME GENERALI

Art. 1 Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- Adeguatezza della personale preparazione, il livello delle conoscenze e delle competenze verificato con modalità definite nei Regolamenti Didattici di corso di studio e il cui possesso è richiesto per l'ammissione ad un corso di laurea magistrale biennale;
- A.Di.S.U., l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Ateneo al fine di assicurare, anche a distanza, la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, ai Corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle altre attività didattiche anche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle prove finali, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- Carriera, l'insieme di atti e attività, preordinati al conseguimento del titolo accademico, compiuti dallo studente;
- CLA, il Centro Linguistico d'Ateneo (struttura di supporto all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue straniere per gli studenti dell'Ateneo e della lingua italiana per gli studenti stranieri);
- COA, il contributo onnicomprensivo annuale versato dagli studenti dei corsi di studio per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi;
- Corsi di Studio, i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca;
- Credito Formativo Universitario (CFU), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio;
- Curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- Immatricolazione, l'iscrizione dello studente a un corso di studio per la prima volta;
- Iscrizione, l'iscrizione ad un corso di studio ad anni successivi al primo;
- Ordinamento didattico, l'insieme delle norme che regolano i curricula del Corso di Studio;
- Piano di studio, l'insieme delle attività formative necessarie allo studente per conseguire il titolo di studio;
- Piano di studio individuale, piano di studio comprensivo di eventuali attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari non inseriti nella banca dati ministeriale dell'offerta formativa, ma comunque presenti nell'ordinamento didattico della relativa coorte;
- Requisiti curriculari, gli elementi del percorso formativo, il cui possesso è richiesto per l'ammissione ad un corso di laurea magistrale;
- Studenti, coloro che sono iscritti o aspirano all'iscrizione ad un corso di studio;
- Titolo di Studio, la Laurea, la Laurea Magistrale, la Laurea Magistrale a ciclo unico, il Diploma di specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master universitario di primo e di secondo livello, rilasciati al termine dei corrispondenti percorsi formativi.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce le procedure amministrative delle carriere degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo secondo quanto indicato nel Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Sono fatte salve le specifiche disposizioni assunte dagli organi accademici con apposite regolamentazioni per gli iscritti alle scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca, ai master universitari.

3. La contribuzione studentesca è disciplinata da apposito Regolamento.

PARTE II - CARRIERA DELLO STUDENTE

TITOLO I – IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

Art. 3 Immatricolazione a corsi di laurea

1. L'immatricolazione ad un corso di laurea dell'Università degli Studi di Perugia avviene di regola tra il 1° agosto e il 20 ottobre di ogni anno, ad eccezione dei corsi di laurea magistrale (non a ciclo unico) il cui termine è previsto entro e non oltre la fine di febbraio di ogni anno. Per i corsi di studio ad accesso

programmato valgono le date di scadenza e le regole fissate dagli specifici bandi.

2. Per i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, il Rettore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande presentate anche dopo il termine previsto e comunque di norma non oltre il 21 dicembre di ogni anno, previo pagamento di una maggiorazione di € 70,00.

3. Con delibera motivata, i Consigli di Corso di Studio, per i quali sia prevista l'attestazione di frequenza obbligatoria, possono stabilire nei propri regolamenti termini di immatricolazione anticipati.

4. I requisiti per l'immatricolazione ai Corsi di Studio sono stabiliti dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio.

5. L'immatricolazione ad un corso di studio si effettua per via telematica, salvo esplicithe deroghe connesse alla tipologia di studente o a particolari situazioni individuali, nei modi e nei termini stabiliti annualmente dagli Organi competenti. Sono fatte salve le disposizioni annuali disciplinate dagli specifici bandi per l'ammissione ai corsi.

6. La procedura di immatricolazione risulta completata con la compilazione della domanda on line e con il pagamento della prima rata della quota annuale di contribuzione a carico dello studente. Lo studente che non abbia completato la procedura di immatricolazione non risulta iscritto e conseguentemente non può compiere alcun atto di carriera curriculare.

Art. 4 Pre-immatricolazione ai corsi di laurea magistrale biennali

1. Possono pre-immatricolarsi ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico gli studenti laureandi dei corsi di laurea triennale dell'Ateneo di Perugia e, previo nulla osta dell'Ateneo di provenienza, di altri Atenei che abbiano regolarmente superato tutte le valutazioni di profitto degli insegnamenti afferenti alle attività formative di base, caratterizzanti e affini/integrative presenti nel proprio piano di studio e siano in possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione richiesta, a condizione che sostengano la prova finale entro il termine ultimo delle iscrizioni tardive fissato al 31 maggio.

2. L'istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre.

3. Detti studenti sono ammessi a frequentare e a sostenere, come singoli insegnamenti, gli esami erogati nel primo semestre del primo anno del corso di laurea magistrale fino ad un massimo di 30 CFU. A detti studenti è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni delle rappresentanze negli organi di cui all'articolo 49 del Regolamento generale d'Ateneo. In caso di mancato perfezionamento dell'immatricolazione entro i termini previsti, lo studente eventualmente eletto decade con effetto immediato.

4. Nel caso in cui lo studente pre-immatricolato sotto condizione concluda il corso di laurea triennale entro i termini regolamentari, o eventualmente previsti da apposito bando di ammissione al corso di laurea magistrale, l'immatricolazione al corso di laurea magistrale viene perfezionata con il pagamento dell'importo della contribuzione dovuta per il nuovo anno accademico. Decorso inutilmente tale termine senza che abbia conseguito il titolo di laurea triennale, lo studente decade a tutti gli effetti dalla pre-immatricolazione alla laurea magistrale con la permanenza dei CFU conseguiti nella carriera relativa ai singoli insegnamenti.

Art. 5 Immatricolazioni alle Scuole di Specializzazione, ai Dottorati di ricerca, ai Corsi di Perfezionamento e ai Master

1. I termini e le modalità di immatricolazione alle Scuole di Specializzazione, ai Dottorati di ricerca, ai corsi di perfezionamento e ai Master variano rispetto a quelli previsti per i corsi di laurea e sono stabiliti nei singoli bandi di concorso per l'ammissione ai corsi. Si applicano altresì le norme del presente regolamento laddove compatibili con i relativi bandi e/o specifici regolamenti.

Art. 6 Iscrizione a corsi di laurea

1. Lo studente è tenuto a rinnovare l'iscrizione senza soluzione di continuità ad ogni anno accademico successivo a quello di immatricolazione, sino al conseguimento del titolo di studio.

2. L'iscrizione ad anni di corso successivi al primo avviene di regola tra il 1° agosto e il 20 ottobre di ogni anno, con il solo pagamento della prima rata della quota annuale di contribuzione a carico dello studente, ferma restando la regolarità della posizione amministrativa relativa agli anni accademici

precedenti. Il pagamento della prima rata, rappresentando la manifesta volontà di iscriversi, non è rimborsabile. Il mancato pagamento della prima rata del COA non costituisce rinuncia tacita agli studi e non conclude il rapporto con l'Università. Pertanto lo studente non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione, neanche presso altri Atenei. La rateizzazione rappresenta solamente una agevolazione nel pagamento del COA, pertanto il pagamento della prima rata comporta l'obbligo del versamento di tutte le rate della quota annuale di contribuzione a carico dello studente per l'anno accademico di iscrizione.

3. Per giustificati motivi, l'iscrizione può essere rinnovata anche dopo il termine previsto, ma comunque entro e non oltre il 31 maggio, previo pagamento di una maggiorazione stabilita dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca. Sono esonerati dal pagamento della maggiorazione per l'iscrizione successiva al 20 ottobre, gli studenti che presentino alla data del 20 ottobre di ogni anno uno dei seguenti requisiti:

- abbiano acquisito almeno l'80% dei CFU previsti dal loro piano di studio, esclusi i CFU relativi alla prova finale;
- oppure debbano sostenere solo 2 annualità/esami se sono studenti del vecchio ordinamento.

4. E' in regola con l'iscrizione lo studente che assolve al pagamento delle singole rate della quota annuale di contribuzione nelle scadenze fissate dagli Organi competenti. Lo studente non in regola con l'iscrizione e con il pagamento del COA non può effettuare alcun atto di carriera universitaria. In particolare lo studente non può sostenere gli esami di profitto, ovvero l'esame di laurea, o richiedere certificati, non può rinunciare agli studi né ottenere il trasferimento presso altro Ateneo o corso di studio fino al ripristino della regolarità amministrativa.

5. Sono iscritti in qualità di non regolari gli studenti che, senza aver conseguito il titolo, si siano iscritti da un numero di anni superiore alla durata normale del proprio corso di studio.

6. Per la richiesta di attivazione della carriera alias si rimanda al Regolamento per l'attivazione e la gestione di una carriera alias per persone in transizione di genere.

Art. 7 Iscrizioni a Scuole di Specializzazione

1. Il rinnovo dell'iscrizione ad anni successivi al primo per le Scuole di Specializzazione è subordinato al superamento dell'esame di passaggio e/o acquisizione dei crediti previsti per ciascun anno ed è perfezionato con il pagamento della prima rata della quota annuale di contribuzione a carico dello studente. Il pagamento delle rate successive alla prima rata ha cadenza bimestrale. Allo studente che effettui in ritardo un pagamento rispetto alla data prevista o non rispetti le scadenze fissate si applicano le maggiorazioni previste dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca.

2. La domanda di trasferimento da/verso altro Ateneo deve essere presentata 60 giorni prima della fine dell'anno accademico o della scadenza annuale del contratto per le scuole di specializzazione di area sanitaria. Non sono pertanto ammessi trasferimenti in corso d'anno.

Art. 8 Divieto di contemporanea iscrizione ai corsi

1. Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo accademico, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, che disciplina anche le condizioni che consentono la frequenza congiunta della scuola di specializzazione di area sanitaria e del corso di dottorato di ricerca.

2. E' consentita la contemporanea iscrizione ad altro corso di studio attivato presso Istituti musicali e coreutici secondo le modalità previste con decreto ministeriale. A tal fine lo studente che dichiara, all'atto della iscrizione, di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette Istituzioni presenta i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti. I Consigli dei corsi di studio ne verificano i contenuti e la compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso. Ove la verifica sia positiva, i piani di studio sono approvati da entrambe le Istituzioni. Eventuali modifiche ai piani di studio, richieste dallo studente, sono approvate con le stesse modalità. Fino all'approvazione dei piani di studio, lo studente è iscritto con riserva ed è ammesso alle attività formative in entrambe le Istituzioni.

Art. 9 Curricula e piani di studio

1. La presentazione dei piani di studio, anche individuali, e la scelta dei "curricula" offerti agli studenti, se non diversamente previsto dai Regolamenti Didattici dei corsi di studio, avviene dal 1° settembre al 20 ottobre di ogni anno.

2. L'individuazione degli insegnamenti a scelta dello studente, purché coerenti con il progetto formativo, non richiede la previa approvazione di un piano di studio. Il rispetto di eventuali condizioni o limitazioni definite dal Regolamento didattico del corso di studio viene verificato dalla struttura didattica competente.

Art. 10 Esami di profitto

1. Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo le forme e le procedure per la valutazione del profitto e per l'attribuzione dei crediti agli studenti sono definite nel Regolamento didattico del corso di studio.

2. Gli esami da sostenere devono essere presenti nel piano di studi dello studente e debbono rispettare le propedeuticità previste dal Regolamento didattico del corso di studio.

TITOLO II - CASI PARTICOLARI DI IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

Art. 11 Studenti a tempo parziale e percorso breve

1. I Consigli di Corso di Studio, nel rispetto della normativa vigente in materia di corsi di studio e del Regolamento Didattico di Ateneo, deliberano sulla possibilità per lo studente di completare i corsi di studio in un tempo inferiore o superiore alla durata normale e sulla relativa modalità organizzativa della didattica, in base alle linee guida dettate dal presente Regolamento.

2. Lo studente che intende frequentare per una durata inferiore alla durata normale del corso di studio deve presentare un piano di studio individuale che è soggetto alla discrezionalità degli Organi competenti.

3. Gli studenti che, per motivi di lavoro, di famiglia, di salute, sportivi, artistici o personali, non possano assolvere all'impegno di studio secondo i tempi e le modalità previste per gli studenti a tempo pieno, possono presentare istanza di iscrizione "a tempo parziale". Detti studenti concordando all'atto dell'immatricolazione o all'atto del rinnovo dell'iscrizione ad anni regolari successivi al primo, un percorso formativo eccedente la durata normale del corso, distribuendo i CFU previsti dal piano di studio su un maggiore numero di anni di iscrizione, pari al massimo al doppio della durata normale del corso.

4. Lo studente part-time presenta il piano di studio individuale, valido per due anni, che, approvato dalla relativa struttura didattica competente, dovrà prevedere una quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno pari a n. 30 CFU e non potrà in ogni caso superare n. 60 CFU nel biennio (è ammessa una tolleranza non superiore al 10%). I competenti Consigli di corso di studio, a tal fine, possono definire, con la predisposizione di specifici piani di studio, il percorso formativo relativo agli studenti a tempo parziale, nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento dei corsi di studio, distribuendo le attività formative in un arco temporale pari al doppio di quello ordinariamente previsto, calibrando l'attività didattica in due semestri. Non è consentito allo studente di proporre i piani di ripartizione dei crediti al di fuori di quanto sopra indicato, né modificare la scelta iniziale per la quale è stata accolta l'istanza e non è altresì consentito l'inserimento di esami in sovrannumero nel piano di studi.

5. Conformemente alla normativa vigente, i Regolamenti Didattici dei corsi di studio possono contemplare norme specifiche che prevedano eventuali riduzioni dell'obbligo di frequenza, laddove previsto, e/o apposite modalità alternative per il suo soddisfacimento.

6. La richiesta di iscrizione part-time vincola lo studente per due anni accademici decorsi i quali, in fase di rinnovo annuale dell'iscrizione, sarà possibile optare nuovamente per un biennio in regime di studio parziale. In mancanza di tale esplicita opzione, lo studente sarà automaticamente assoggettato al regime di studio "a tempo pieno". Se lo studente termina prima del tempo o nell'arco del biennio in regime di studio a tempo parziale supera la soglia di CFU concordata, sarà assoggettato al regime di studio a tempo pieno e dovrà provvedere al conguaglio che lo porti al pagamento di una annualità completa in regime di tempo pieno.

7. Allo studente part-time non è consentito il passaggio ad altri corsi di studio dell'Ateneo ed è automaticamente escluso da ogni tipo di esonero per merito.

Art. 12 Immatricolazione in presenza di altro titolo accademico

1. Fatti salvi i requisiti di ammissione previsti per l'accesso, coloro che sono in possesso di un titolo accademico di pari/superiore livello, possono richiedere l'iscrizione a corsi di laurea o laurea magistrale.

2. L'eventuale domanda di riconoscimento della carriera svolta o dei crediti utili deve essere presentata, entro il termine ultimo delle iscrizioni tardive fissato al 31 maggio, alla struttura didattica competente che può disporre l'iscrizione "con corso abbreviato", previo riconoscimento di un certo numero di crediti formativi.

Art. 13 Iscrizione a singoli insegnamento

1. L'iscrizione ai singoli insegnamenti attivati per l'anno accademico di riferimento nell'ambito dei Corsi di Studio è consentita, sulla base dei principi stabiliti dal Regolamento Didattico di Ateneo, per il conseguimento di un numero massimo di 30 CFU per anno accademico.

2. L'iscrizione ai singoli insegnamenti prevede il pagamento di un contributo fisso di € 210,00 a cui si aggiunge il versamento di € 6,00 per ogni CFU che si intende sostenere. Il contributo fisso non è dovuto per gli studenti già iscritti ad un corso di studio dell'Università degli Studi di Perugia anche nel caso in cui si siano pre-immatricolati ai corsi di laurea magistrale biennale ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

3. I crediti dei singoli insegnamenti devono essere sostenuti entro l'ultima sessione prevista per l'anno accademico di iscrizione.

Art. 14 Studenti con disabilità e servizio di tutorato

1. Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66% hanno diritto all'esonero dal pagamento delle tasse universitarie ai sensi dell'art. 15 del Regolamento in materia di contribuzione studentesca.

2. Gli studenti che si trovano nelle condizioni previste al comma 1, al momento dell'immatricolazione/iscrizione, possono richiedere l'attivazione del servizio di tutorato.

3. Il servizio di tutorato non potrà essere erogato per un periodo superiore al doppio degli anni della durata normale del corso a cui lo studente risulta iscritto.

TITOLO III - STUDENTI INTERNAZIONALI

Art. 15 Cittadini stranieri residenti all'estero (richiedenti visto)

1. Gli studenti stranieri residenti all'estero (richiedenti visto) che intendono immatricolarsi ai corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di Perugia, fanno riferimento, per la procedura da seguire, alle disposizioni emanate dal MIUR e si possono immatricolare entro i limiti degli specifici contingenti stabiliti annualmente dall'Ateneo.

2. L'ammissione a qualsiasi corso di laurea dell'Ateneo è condizionata al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, obbligatoria per tutti, salvo le eccezioni previste dalle specifiche disposizioni emanate dal MIUR. Il mancato superamento della prova impedisce l'iscrizione a qualsiasi corso in qualsiasi Università italiana e non permette l'ammissione ad ulteriori prove di concorso o attitudinali previste per l'accesso al numero programmato nazionale o da autonome decisioni degli Atenei.

3. Gli studenti che intendono immatricolarsi a corsi di studio a numero programmato devono sostenere, oltre alla prova di conoscenza della lingua italiana, anche la prevista prova per l'ammissione al corso, nei tempi e con le modalità specificate nel relativo bando.

4. L'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero per l'ammissione al primo anno delle lauree triennali e delle lauree magistrali a ciclo unico, è determinata dall'applicazione degli accordi internazionali e dalla normativa vigente.

5. Il riconoscimento dei periodi di studio e dei titoli accademici effettuati o conseguiti presso Università o Istituti di istruzione universitari esteri, ai fini dell'accesso alle lauree magistrali biennali e della prosecuzione degli studi di qualsiasi livello, è soggetta a specifica valutazione dei Consigli di corso di studio, che operano in base ai principi di equità, non discriminazione, trasparenza e ai criteri di 'comparabilità' stabiliti dagli accordi internazionali.

6. Gli studenti stranieri residenti all'estero (richiedenti visto) devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità per l'intera durata del corso di studio.

Art. 16 Cittadini italiani con titoli di studio esteri, dell'Unione Europea ovunque residenti e quelli non dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia con titoli di studio esteri

1. I cittadini italiani con titoli di studio esteri, dell'Unione Europea ovunque residenti e quelli non dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia a qualunque titolo non richiedenti visto (di cui all'art. 39, comma 5 del D.Lgs. 286/1998 e ss.mm.ii., inclusi i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria e internazionale) che intendono immatricolarsi ai corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di Perugia accedono senza limitazioni di contingente e fanno riferimento, per la procedura da seguire, alle disposizioni emanate dal MIUR.

2. Sono da ritenersi equiparati agli studenti dell'Unione Europea ai fini dell'accesso ai corsi universitari i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, della Confederazione Elvetica, Repubblica di San Marino e della Santa sede.

3. Gli studenti Unione Europea e quelli non dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia che vogliono immatricolarsi a corsi universitari ad accesso libero possono essere sottoposti a una prova di lingua italiana ove prevista dai Regolamenti Didattici dei corsi di studio. La prova ha carattere tendenzialmente idoneativo e l'esito è ininfluenza ai fini dell'ammissione.

4. Gli studenti che intendono immatricolarsi a corsi di studio a numero programmato devono fare riferimento ai tempi e alle modalità specificate nel relativo Bando.

5. Per quanto attiene alla valutazione dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero per l'ammissione al primo anno delle lauree triennali e delle lauree magistrali a ciclo unico e al riconoscimento dei periodi di studio e dei titoli accademici effettuati o conseguiti presso Università o Istituti di istruzione universitari esteri, ai fini dell'accesso alle lauree magistrali biennali e della prosecuzione degli studi di qualsiasi livello, si rinvia al precedente art. 15 commi 4 e 5.

6. Gli studenti non dell'Unione Europea devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità per l'intera durata del corso di studio.

Art. 17 Documentazione dei titoli di studio esteri

1. Per ottenere l'ammissione al corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico prescelto, i cittadini di nazionalità straniera e italiana, in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, devono produrre In alternativa:

- il titolo finale degli studi secondari in originale o copia conforme, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, corredato da attestato di comparabilità e verifica del titolo rilasciato a cura del Cimea, Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, in convenzione con l'Università degli Studi di Perugia.
- il titolo finale degli studi secondari in originale o copia conforme, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo, nonché legalizzazione (ove richiesta) e in alternativa:
 - dichiarazione di valore in loco, in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio;
 - traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo, nonché legalizzazione (ove richiesta) e attestato di comparabilità rilasciato da centri ENIC-NARIC.

2. Qualora il titolo finale degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità, va allegato in alternativa:

- il certificato attestante gli studi accademici parziali compiuti con indicazione degli esami superati (in caso di richiesta di abbreviazione di corso va prodotta la documentazione ufficiale circa i programmi degli esami stessi);
- il titolo post-secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario;
- il certificato di corso propedeutico (foundation course).

3. Se previsto dalla normativa del Paese di provenienza, deve essere presentato anche il certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica.

4. Per ottenere l'ammissione al corso di laurea magistrale non a ciclo unico e/o il riconoscimento dei periodi di studio e dei titoli accademici esteri i cittadini di nazionalità straniera e italiana, in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, devono produrre in alternativa:

- il titolo accademico conseguito presso Università o Istituti di istruzione universitari esteri in originale o copia conforme, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, corredato da attestato di comparabilità e verifica del titolo rilasciato a cura del Cimea, Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, in convenzione con l'Università degli Studi di Perugia;
- il titolo accademico conseguito presso Università o Istituti di istruzione universitari esteri in originale o copia conforme, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo, nonché legalizzazione (ove richiesta) e in alternativa:
 - dichiarazione di valore in loco, in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio;
 - traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo, nonché legalizzazione (ove richiesta) e attestato di comparabilità rilasciato da centri ENIC-NARIC.

5. Il certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati (transcript), nonché, per ogni disciplina, i programmi per il conseguimento dei titoli predetti, muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana (si accettano originali rilasciati in lingua inglese, francese e spagnolo). Gli studi post secondari (esami e crediti) compiuti possono essere attestati dal "Diploma Supplement", ove adottato.

Art. 18 Traduzione e legalizzazione dei documenti di studio

1. Laddove richiesto i documenti di studio esteri devono essere corredati da traduzione ufficiale in lingua italiana. La traduzione può essere fatta eseguire, a cura degli interessati, rivolgendosi al Tribunale di zona, a traduttori locali (in questo caso deve essere confermata dalla relativa Rappresentanza Italiana), a traduttori ufficiali e giurati oppure alle rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese ove il documento è stato rilasciato operanti in Italia.

2. Per quanto attiene alla legalizzazione, lo studente dovrà rivolgersi all'Autorità competente per territorio.

TITOLO IV - MODIFICAZIONI DELLA CARRIERA DELLO STUDENTE

Art. 19 Passaggi ad altro corso di studio dell'Università degli Studi di Perugia

1. Lo studente può chiedere il passaggio ad un altro corso di studio dell'Ateneo presentando domanda al Magnifico Rettore dal 1 agosto al 20 di ottobre di ogni anno, o nel periodo e con le modalità indicate nel bando di accesso o nel Regolamento didattico del corso.

2. Lo studente è contestualmente tenuto al versamento della prima rata della quota annuale di contribuzione, qualora non sia stata già versata, del contributo di passaggio fissato dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca e alla regolarizzazione eventuali posizioni debitorie.

3. Il Rettore può autorizzare passaggi oltre i termini stabiliti, non oltre la scadenza finale delle iscrizioni, quando la domanda sia giustificata da gravi motivi inerenti le condizioni personali o familiari dello studente e, comunque, compatibilmente con lo svolgimento delle attività didattiche.

4. La struttura didattica competente di destinazione si pronuncia sulla prosecuzione degli studi, sull'eventuale riconoscimento di crediti e sull'ammissione all'anno di corso, in conformità con quanto previsto dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dal Regolamento didattico del corso, dandone comunicazione in formato elettronico, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, o cartaceo all'interessato.

5. Il passaggio a corsi di studio ad accesso programmato da parte degli studenti iscritti ad altri corsi è soggetto alle norme definite dalle strutture competenti ad alla disponibilità dei posti.

Art. 20 Trasferimenti da altro Ateneo

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività didattica, i trasferimenti da altra Università possono essere autorizzati entro il 31 dicembre di ogni anno, sentito il corso di studio interessato. Qualora sussistano gravi motivi il Rettore può accogliere le richieste presentate dopo il 31 dicembre.

2. I trasferimenti da altro Ateneo sono subordinati all'approvazione della struttura didattica competente di destinazione che si pronuncia sulla prosecuzione degli studi, sull'eventuale riconoscimento di crediti e sull'ammissione all'anno di corso, in conformità con quanto previsto dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dal Regolamento didattico del corso, dandone comunicazione in formato elettronico,

all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, o cartaceo all'interessato. Detti trasferimenti sono altresì subordinati al pagamento all'Università degli Studi di Perugia della contribuzione dovuta per l'intero anno accademico e del contributo di trasferimento in entrata fissato dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca, e, relativamente ai Corsi a numero programmato, al rispetto delle norme definite dalle strutture competenti e alla disponibilità dei posti.

3. I trasferimenti degli stranieri residenti all'estero (richiedenti visto), ammissibili ad anni di corso successivi al primo, possono essere accolti nei limiti dei posti previsti dagli appositi contingenti eventualmente deliberati dai singoli consigli delle strutture didattiche competenti, sempre che il titolo di studio posseduto consenta l'accesso al corso di laurea di destinazione.

4. Per l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti presso un'altra Università vale quanto stabilito dal successivo art. 22.

Art. 21 Trasferimenti ad altro Ateneo

1. Lo studente che non rinnovi l'iscrizione per il nuovo anno accademico, può trasferirsi ad altro Ateneo presentando domanda al Magnifico Rettore dal 1° luglio al 20 ottobre di ogni anno, condizionatamente al pagamento del contributo di congedo in uscita fissato dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca, alla regolarizzazione di eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti, alla presentazione del "nulla osta" se il corso di studio di destinazione è a numero programmato e compatibilmente con le regole che disciplinano il corso di destinazione.

2. Il Rettore può accogliere, per comprovati motivi, le domande di trasferimento presentate dopo la scadenza del 20 ottobre, ma comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

3. L'istanza di trasferimento si intende accettata al momento dell'accoglimento della domanda. Da tale data lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun atto di carriera curriculare, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di congedo. In ogni caso il contributo versato non sarà rimborsato. Qualora lo studente trasferito ritorni presso l'Università degli studi di Perugia può essere reintegrato nella carriera precedente, condizionatamente al pagamento della quota di contribuzione annuale dovuta.

Art. 22 Riconoscimento di crediti formativi acquisiti in altre Università od in altri corsi di studio dell'Università degli Studi di Perugia

1. I Consigli di Corso, sentite le Commissioni Paritetiche per la Didattica, deliberano entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta in merito al riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in un corso di studio anche di altre Università, valutandoli alla stregua del proprio ordinamento degli studi, secondo che riguardano discipline comprese nei settori scientifico-disciplinari attinenti alle aree formative di base, caratterizzanti, affini od integrative, oppure siano da ricondurre alle diverse attività formative previste, sulla base di quanto disciplinato da apposito regolamento. Gli eventuali crediti non riconosciuti vengono fatti risultare nella relazione informativa di supplemento al diploma.

2. Esclusivamente in caso di trasferimento dello studente tra corsi di laurea o laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50 è riconosciuta solo se il Corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.

3. Gli studenti dell'Università di Perugia possono, con istanza debitamente motivata e preventivo nulla osta della struttura didattica competente, chiedere di svolgere parte dei propri studi presso Università italiane o estere.

4. Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero e dei crediti conseguiti è compiuto dalla struttura didattica competente in conformità alla normativa vigente e può riguardare la frequenza, la valutazione del profitto, la preparazione di tesi, l'effettuazione del tirocinio ove questo sia conforme all'ordinamento nazionale. Le frequenze e le valutazioni del profitto sono riconosciute nella denominazione corrispondente alle discipline contenute nel settore scientifico-disciplinare del corso di studi.

5. La struttura didattica competente definisce il numero dei corsi e delle valutazioni del profitto che lo studente può sostenere all'estero e fissa le tabelle di conversione dei voti o dei giudizi. Il riconoscimento delle frequenze dei corsi e delle valutazioni del profitto sostenute all'estero dallo studente, ammesso a trascorrervi un periodo di studio, è subordinato all'approvazione del piano di studio che le deve ricomprendere. Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che

ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero.

Art. 23 Sospensione degli studi

1. Lo studente può chiedere la sospensione della carriera accademica per il tempo necessario a frequentare altri corsi di studio presso questa o altra Università, anche straniera, o per grave e prolungata infermità, fermo restando che in caso di disattivazione del corso di studio l'Ateneo non garantisce il completamento del percorso formativo. Sulla richiesta di sospensione si esprime la struttura didattica competente che, alla ripresa degli studi, valuta l'eventuale richiesta dello studente per il riconoscimento di CFU acquisiti durante il periodo di sospensione. La richiesta è subordinata alla regolarizzazione di eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti.

2. Lo studente che intende sospendere gli studi non deve avere rinnovato l'iscrizione per il nuovo anno accademico, salvo casi eccezionali, debitamente documentati, attinenti alle date d'inizio dei corsi che si intendono frequentare o nel caso in cui la condizione di infermità si manifesti nel corso dell'anno accademico. L'istanza di sospensione, con la documentazione giustificativa dei motivi per i quali viene formulata, deve essere presentata entro i termini di iscrizione all'anno accademico. Nel caso in cui lo studente abbia rinnovato l'iscrizione è tenuto al versamento delle eventuali rate dell'anno accademico in corso scadute alla data di presentazione della domanda; nel caso in cui lo studente non abbia rinnovato l'iscrizione, è esonerato totalmente dalla contribuzione universitaria per gli anni accademici di sospensione.

3. Durante il periodo di sospensione lo studente conserva l'iscrizione all'anno accademico in modalità "sospesa" relativamente alla matricola attribuitagli per il corso di studio sospeso e ha, per lo stesso anno accademico, una iscrizione attiva sulla matricola del nuovo corso di studio. L'istituto della sospensione consente allo studente di non violare il divieto della contemporanea iscrizione. La richiesta di sospensione della carriera non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

4. Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente è esonerato totalmente dalla contribuzione universitaria per gli anni accademici di sospensione e non può effettuare alcun atto di carriera curriculare. Il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario. L'istituto della sospensione non è compatibile con la qualifica di studente part-time.

5. Nel periodo di sospensione, lo studente può richiedere l'emissione di certificati di carriera curriculare; questi attesteranno il periodo di sospensione della carriera e gli estremi del provvedimento con il quale è stata disposta.

6. Al termine del corso seguito, ma non prima che sia trascorso un anno accademico, lo studente può chiedere l'autorizzazione a proseguire gli studi temporaneamente sospesi producendo un'apposita domanda corredata dall'eventuale documentazione di conclusione del corso di studio seguito. Lo studente che al momento della sospensione non ha completato gli anni di iscrizione in corso riprende gli studi con iscrizione al successivo anno di corso.

7. La presentazione della domanda di prosecuzione degli studi comporta il versamento della quota di contribuzione dell'anno accademico per il quale si effettua la ripresa degli studi.

Art. 24 Interruzione degli studi

1. Gli studenti che non rinnovano l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi e che non abbiano chiesto la sospensione ai sensi del precedente articolo, possono, ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, riprendere gli studi ricongiungendo la propria carriera.

2. Per ricongiungere la carriera lo studente è tenuto a presentare apposita domanda nei termini fissati per la presentazione delle domande di iscrizione, pagando un contributo di € 350,00 per ogni anno accademico interrotto. Per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% il diritto fisso è pari ad € 100,00. A coloro che devono unicamente discutere la tesi per il conseguimento del titolo finale si applica un diritto fisso di € 350,00 per ogni anno interrotto e comunque fino ad un massimo di € 2.500,00.

3. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono effettuare durante gli anni di interruzione alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per le finalità derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 ed è

riportato come tale nelle certificazioni rilasciate. Il periodo di interruzione non interrompe i termini della decadenza.

4. Le studentesse possono interrompere la carriera per l'anno di nascita di ciascun figlio, non possono effettuare alcun atto di carriera e sono esonerate dal pagamento contribuito per l'anno interrotto.

Art. 25 Decadenza

1. Lo studente iscritto a un Corso di Studio decade dalla qualità di studente qualora non sostenga esami per otto anni consecutivi, oppure - per gli immatricolati a partire dall'a.a. 2010/2011 - qualora non rinnovi l'iscrizione per un periodo superiore a tre anni accademici consecutivi, senza avere dato comunicazione della cessazione. Quanto precede non si applica agli studenti che devono sostenere unicamente la prova finale per il conseguimento del titolo accademico. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste senza necessità di preventiva contestazione agli interessati.

2. Allo studente dichiarato decaduto, se lo richiede, viene concessa la possibilità di immatricolarsi nuovamente a un corso di studio in offerta formativa per l'anno accademico corrente. L'eventuale riconoscimento dei CFU ottenuti nella carriera pregressa è di competenza della struttura didattica competente e comporta il pagamento di un contributo fissato dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca, che non potrà in alcun modo essere rimborsato.

Art. 26 Rinuncia agli studi

1. Con la rinuncia agli studi lo studente interrompe il suo rapporto con l'Università con la conseguente perdita dello status di studente. Può presentare domanda di rinuncia lo studente in regola con il versamento della contribuzione dovuta. Il mancato pagamento della contribuzione universitaria non costituisce rinuncia tacita agli studi. Pertanto lo studente che non versa le rate dovute rimane sospeso senza possibilità di compiere alcun atto di carriera, ma non conclude il suo rapporto con l'Università e non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione.

2. Gli studenti che rinunciano agli studi in corso d'anno sono comunque tenuti a pagare le tasse ed i contributi universitari, salvo il caso di rinuncia agli studi entro 15 giorni dal versamento della prima rata.

3. Allo studente che abbia rinunciato agli studi, se lo richiede, viene concessa la possibilità di immatricolarsi nuovamente a un corso di studio in offerta formativa per l'anno accademico corrente. L'eventuale riconoscimento dei CFU ottenuti nella carriera pregressa è di competenza della struttura didattica e comporta il pagamento di un contributo fissato dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca, che non potrà in alcun modo essere rimborsato.

Art. 27 Laureandi

1. Lo studente può sostenere l'esame finale di laurea solo se è iscritto per l'anno accademico in cui intende laurearsi ed altresì se è in regola con la contribuzione universitaria.

2. Lo studente che intende conseguire il titolo accademico entro una delle sessioni di laurea dell'anno accademico precedente non deve rinnovare l'iscrizione al nuovo anno accademico. Nel caso in cui lo studente rinnovi erroneamente l'iscrizione e intenda conseguire il titolo entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente, potrà presentare apposita istanza motivata al Rettore solo nei casi in cui non abbia usufruito di alcun beneficio legato alla iscrizione medesima, tra cui, a titolo esemplificativo, il rilascio di certificati di iscrizione e la presentazione della domanda di ammissione per attività di collaborazione degli studenti (c.d. 150 ore). In caso di accoglimento dell'istanza, l'iscrizione al nuovo anno accademico verrà annullata e si procederà al rimborso del COA versato per il nuovo anno accademico.

3. Lo studente laureando che non riesca a conseguire il titolo entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente dovrà rinnovare l'iscrizione al nuovo anno accademico entro il 31 maggio, pagando per intero la quota di contribuzione per il nuovo anno accademico in base alla propria fascia contributiva e potrà richiedere l'esonero dall'indennità di mora per il rinnovo tardivo dell'iscrizione ai sensi del precedente art. 6.

4. I termini legati agli adempimenti cui sono tenuti gli studenti che si accingono alla laurea sono fissati nella maniera che segue:

- 45° giorno antecedente la seduta di laurea per la presentazione della domanda di laurea,

- comprensiva dell'indicazione del titolo della tesi e del Relatore;
- 20° giorno antecedente la seduta di laurea per la presentazione dell'elaborato.

5. La data ultima utile per sostenere l'ultimo esame previsto è differenziata per ciascun Dipartimento nei termini che seguono:

Dipartimento	Giorni (dalla data di inizio della seduta di laurea)
SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI	10
ECONOMIA	15
SCIENZE FARMACEUTICHE	10
GIURISPRUDENZA	7
INGEGNERIA	10
INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE	10
LETTERE - LINGUE, LETTERATURE E CIVILTÀ ANTICHE E MODERNE	10
MEDICINA SPERIMENTALE	12
MEDICINA	12
SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE	12
SCIENZE POLITICHE	15
FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE	10
MEDICINA VETERINARIA	10
MATEMATICA E INFORMATICA	15
CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE	15
FISICA E GEOLOGIA	15

TITOLO V – PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI

Art. 28 Norme di disciplina

1. Gli studenti dell'Università degli Studi di Perugia sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all'interno delle strutture dell'Ateneo.
2. Le violazioni disciplinari dell'Ateneo comportano a carico dei trasgressori, in caso di accertamento di illecito, l'applicazione di provvedimenti disciplinari.
3. Per illecito disciplinare si intende qualsiasi fatto commesso che:
 - a) provochi danneggiamento ai beni di proprietà, o a qualsiasi titolo detenuti, dell'Ateneo o di terzi, che anche temporaneamente vi si trovino;
 - b) sia gravemente lesivo dell'immagine e del decoro dell'Università, anche al di fuori delle strutture universitarie, o sia offensivo della dignità di studenti, docenti, personale tecnico amministrativo o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali dell'Università e discriminatorio della loro etnia, religione, genere e orientamento sessuale, e del loro orientamento politico;
 - c) sia diretto al fine (o, comunque, abbia l'effetto) di alterare, modificare, contraffare atti inerenti alla propria o alla altrui carriera universitaria, al libretto di frequenza degli esami di profitto, ai verbali di esame o di tirocinio;
 - d) impedisca o renda più difficoltoso l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri.
4. Nel caso di comportamenti dello studente che possano configurare anche fattispecie di reato, l'Università provvede tempestivamente a informare l'Autorità giudiziaria, adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge e si riserva altresì di agire in sede civile e penale, anche al fine di richiedere eventuali risarcimenti dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti di cui al comma precedente.
5. Le norme di disciplina si applicano a tutti gli iscritti, a qualsiasi titolo, all'Università degli Studi di Perugia, compresi gli studenti iscritti e registrati all'Ateneo nell'ambito di programmi di scambio con Università estere.

Art. 29 Procedimento disciplinare

1. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti è esercitata dal Rettore che valuta le proposte di sanzione avanzate dai Consigli di Dipartimento o dal Senato e le convalida, sentito il Consiglio degli Studenti.

2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che invia, tramite lettera raccomandata all'indirizzo di residenza dello studente (oppure, in mancanza, all'ultimo indirizzo comunicato all'Ateneo) - o dove possibile a mezzo pec -, la contestazione di addebiti, entro 30 giorni dal momento della conoscenza dei fatti da parte dell'ufficio competente dell'Ateneo.

3. La contestazione di addebiti deve necessariamente contenere:

- una dettagliata descrizione dei fatti oggetto di contestazione;
- la fissazione di un termine, non inferiore a 10 giorni successivi alla ricezione della contestazione, per la presentazione al Rettore di eventuali memorie difensive ed eventuali documenti a sua discolta.

4. Il procedimento disciplinare si conclude di norma entro 90 giorni dalla contestazione degli addebiti, salvo quanto previsto dall'art. 2.

Art. 30 Sospensione dei termini del procedimento disciplinare

1. I termini del procedimento sono sospesi fino alla ricostituzione del Senato Accademico o del Consiglio di Dipartimento nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli stessi che ne impediscano il regolare funzionamento.

2. I termini sono inoltre sospesi per il periodo di tempo necessario allo svolgimento della prima seduta utile degli Organi competenti a deliberare in merito al provvedimento disciplinare, qualora essa non possa avvenire entro il termine previsto per la conclusione del procedimento.

3. Il termine del procedimento è sospeso nei periodi dal 10 al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio.

Art. 31 Provvedimenti disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate sono le seguenti:

- a) il richiamo verbale;
- b) l'interdizione temporanea da uno o più corsi o dalle attività didattiche, ivi compreso il tirocinio;
- c) l'esclusione da uno o più esami o valutazioni finali di profitto per un periodo fino a tre mesi;
- d) la sospensione temporanea dall'Università fino ad un massimo di un anno, con conseguente perdita delle sessioni di esami.

2. Le sanzioni di cui al comma precedente sono tra loro cumulabili.

3. La proposta di adozione di sanzione spetta al Consiglio di Dipartimento, in seguito a relazione che illustra l'istruttoria dei fatti contestati.

4. Nei casi di particolare gravità o quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diversi Dipartimenti, la proposta di adozione di sanzione spetta al Senato Accademico, in seguito a relazione che illustra l'istruttoria dei fatti contestati.

5. Tutte le sanzioni disciplinari sono applicate con provvedimento del Rettore, sentito il Consiglio degli Studenti.

6. L'individuazione della sanzione applicabile deve avvenire tenuto conto della gravità del fatto, della gravità delle sue conseguenze, degli eventuali precedenti disciplinari a carico dello studente, della congruità della sanzione rispetto ad eventuali fatti della stessa indole commessi precedentemente.

7. Gli effetti del provvedimento disciplinare decorrono dalla data della nota con la quale si comunica allo studente l'esito del procedimento.

8. Dell'applicazione della sanzione di cui alla lettera d) viene data comunicazione a tutte le Università italiane.

Art. 32 Registrazione dei provvedimenti disciplinari

1. Tutti i provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera dello studente e riportati nel foglio di congedo.

2. Le sanzioni disciplinari inflitte in altro istituto universitario sono integralmente applicate nell'istituto ove lo studente si trasferisca o chieda di essere iscritto.

PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente e agli specifici regolamenti in vigore.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.